



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione del Dirigente

N. 2467 / 2021 Data 25/10/2021

OGGETTO:

Costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021

Il sottoscritto Dott. Franco Satta, in sostituzione del Dirigente Responsabile dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Dato atto:

- che con deliberazione del 12.05.2021 n. 41 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- che con deliberazione del 22.06.2021 n. 114 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023, affidando ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate avendo natura gestionale è di competenza del dirigente, mentre è rimessa alla discrezionalità dell'organo politico la quantificazione delle risorse afferenti alla parte c.d. variabile;
- le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016/2018;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo per le risorse decentrate è oggi fornita dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del ccnl del 22.01.2004, il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, si articola in risorse:

- a) **decentrate stabili** (art. 31, comma 2), aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali. Tali risorse stabili sono destinate, prioritariamente, alla remunerazione degli istituti contrattuali stabili e duraturi nel tempo e sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,

anche per gli anni successivi;

- b) **decentrate variabili** (art.31, comma 3), aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto delle condizioni e dei criteri ivi prescritti. Tali risorse:
- hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e inserite nel fondo e, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi aventi anche essi le predette caratteristiche di variabilità ed eventualità;
 - devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

Preso atto del disposto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs n. 75 del 22.06.2017 “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.**”

Preso atto che il Comune di Porto Torres ha rispettato il patto di stabilità ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2015;

Dato atto che a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs 75/2017 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015 ma il 2016, pertanto il fondo del 2016 è individuato come nuova base per la verifica del rispetto del limite del fondo del salario accessorio a partire dal 2017;

Vista la determinazione n. 2660 del 12.12.2016 con la quale si è proceduto alla costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016, nella sua parte stabile e variabile, per l'importo complessivo di € 625.395,00, oltre l'importo di € 27.731,19 non soggetto al limite, come meglio specificato di seguito:

FONDO RISORSE DECENTRATE	ANNO 2016
Parte stabile	603.023,68
Parte variabile	0,00
Soggetta al limite	51.766,60
Non soggetta al limite	27.731,19
TOTALE	682.521,47
Totale depurato delle voci non soggette al limite	654.790,28
Riduzione limite 2015	10.717,65
Riduzione personale in servizio	18.677,63
Totale Fondo 2016 al netto delle somme non soggette al limite	625.395,00
TOTALE	653.126,19

Richiamata la deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti della Lombardia con la quale i magistrati contabili precisano che anche il fondo del lavoro straordinario rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo di cui al D.Lgs 75/2017, in quanto la disposizione normativa si riferisce a tutte le somme del trattamento accessorio senza alcuna distinzione o eccezione;

Dato atto pertanto che nel tetto dell'anno 2016 dovrà essere conteggiato anche l'importo del fondo dello straordinario, che dovrà essere inserito ancora di anno in anno ai fini della verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Richiamata altresì la nota della ragioneria generale dello stato prot. 169507 del 20.06.2019 nella quale si chiarisce che il contenimento della crescita del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 è da considerarsi distintamente tra personale dirigente e personale non dirigente

Ritenuto pertanto di dover quantificare il tetto dell'anno 2016, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 nell'importo complessivo di € 655.452,80 così determinato:

<i>Totale Fondo 2016 al netto delle somme non soggette al limite</i>	625.395,00
<i>Totale Fondo lavoro straordinario</i>	30.057,80
Totale limite salario accessorio anno 2016	655.452,80

Dato atto che:

- come previsto dall'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017.....”*; oltre alle altre voci previste dal comma 2 del medesimo articolo;
- il fondo di cui al comma 1 dell'art. 67 del nuovo CCNL è alimentabile con importi variabili di anno in anno, come individuati dal comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 7 dell'art. 67 è disposto che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017;
- in base all'art. 68, comma 1, del nuovo CCNL, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*;

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018: *“In relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, co. 2, lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”*;

Preso atto delle vigenti regole contabili, in merito alla costituzione del fondo, disciplinate dai principi contabili di cui al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011:

- “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;
- “alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”;
- in caso di costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre, si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

Visto l’art. 33 del d.l. 34/2019 (cd “decreto crescita”), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 che, al comma 2, testualmente recita: “a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018**”.

Tenuto conto che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del comma 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019, che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli enti locali;

Richiamati:

- il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, pubblicato in G.U. il 27.04.2020, nel quale viene rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale (2016) qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- la circolare attuativa dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, prot. 974-A del 08.06.2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Ravvisata la necessità di adeguare il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in conformità al suddetto decreto;

Preso atto della nota prot. 179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito istruzioni e chiarimenti in ordine alle modalità di adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall'art. 33, comma 2 del D.L 34/2019, nello specifico:

- per quanto riguarda il trattamento accessorio, il limite rimane quello indicato dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, che corrisponde alle risorse destinate a tale titolo al personale nell'anno 2016;
- dal 2020, il fondo potrà essere incrementato annualmente in caso di incremento del numero dei dipendenti in servizio rispetto alla data del 31 dicembre 2018. Al contrario, in caso di riduzione del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2021, il fondo dovrà essere diminuito, fatto salvo il limite "minimo" del fondo 2016, sotto il quale non potrà essere determinato;

Dato atto altresì che nella suddetta nota la ragioneria ha inoltre chiarito le modalità di calcolo per la quantificazione dell'incremento/riduzione del fondo, a seguito della variazione del personale in servizio, al fine di mantenere inalterato il valore medio *pro-capite* riferito al 2018, precisando che l'incremento/riduzione è quantificato dal rapporto tra due grandezze:

- il fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti e come indicato nella tabella 15 del Conto Annuale 2018, al netto delle risorse di natura variabile escluse dal tetto;
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo (compreso il personale a tempo determinato e il personale con rapporto di lavoro *part-time*);

Preso atto delle modalità di calcolo fornite dalla r.g.s. per l'individuazione delle unità di personale in servizio nell'anno di riferimento:

- il fondo deve essere adeguato in modo proporzionale alle variazioni di personale nell'anno di competenza rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, distintamente in relazione a ciascuna categoria di personale;
- ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, la Ragioneria ha precisato che deve essere considerata l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa, rapportati con la percentuale di *part-time* del dipendente in servizio;
- ai fini dell'adeguamento del fondo deve essere considerato unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato, escludendo, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio *pro-capite*, il personale con contratto a tempo determinato;

Che in applicazione delle suddette indicazioni e delle modalità di calcolo fornite dalla ragioneria generale dello stato, valutato che la media del personale in servizio nell'anno corrente presenta una riduzione del 11,24% rispetto al personale in servizio al 31.12.2018, si rende necessaria una riduzione del fondo dell'anno 2021 dell'importo di € 72.553,29, al fine di mantenere inalterato il valore medio *pro-capite* riferito al 2018, così come esposto di seguito:

Calcolo limite salario accessorio anno 2018	
fondo salario accessorio	€ 570.404,81
fondo posizioni organizzative	€ 45.000,00
fondo straordinario	€ 30.057,80
eventuali altre voci accessorie	€ -
Salario accessorio anno 2018	€ 645.462,61

Calcolo limite salario accessorio anno corrente	
personale in servizio al 31.12.2018	135,67
personale in servizio anno 2021	120,42
differenza personale in servizio	-15,25
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ 4.757,59
Decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno 2018	-€ 72.553,29

Richiamata la precedente determinazione n. 461 del 23.02.2021 con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – parte stabile – dell'anno 2021, nell'importo di € 535.379,73 così determinato:

DESCRIZIONE	2020	2021
RISORSE STABILI		
Unico importo consolidato anno 2017 - (art. 67 c.1 CCNL 2018)	€ 495.548,77	€ 495.548,77
Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 - (art. 67 c.2, lett.a CCNL 2018)	€ 12.812,80	€ 12.812,80
Differenziali PEO - (art. 67 c.2, lett.b CCNL 2018)	€ 4.872,92	€ 4.872,92
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2017/2019	€ 16.159,00	€ 16.159,00
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2020		€ 5.986,24
TOTALE RISORSE STABILI	€ 529.393,49	€ 535.379,73
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 359.252,86	€ 2.348,13
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 888.646,35	€ 537.727,86
Voci escluse dal limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017	- € 335.675,20	- € 17.685,72
FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	€ 552.971,15	€ 520.042,14
<i>Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative</i>	€ 107.474,91	€ 107.474,91
<i>Eventuale decurtazione o integrazione per invarianza valore medio pro capite anno 2018</i>	-€ 53.142,31	- € 84.687,90
Fondo Lavoro straordinario	€ 73.485,75	€ 30.057,58
Totale risorse soggette alla verifica del limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 680.789,50	€ 572.886,95
<i>Eventuale decurtazione/integrazione per rispetto limite salario accessorio 2016 (€ 655.452,80)</i>	- € 25.336,70	€ 82.565,85
Rispetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 655.452,80	€ 655.452,80

Preso atto:

- della documentazione pervenuta all'ufficio personale onde consentire la corresponsione delle somme spettanti ex art. 54 del CCNL 14.09.2000 ai messi notificatori, per le notifiche effettuate a conclusione dell'esercizio 2020 e sino al 01.10.2021, i cui diritti sono stati effettivamente riscossi, come risulta dai documenti contabili dell'Ente;

- della determinazione dirigenziale n. 2248 del 27.09.2021 e dell'allegato quadro economico, relativamente all'affidamento del servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica, ai fini della quantificazione delle somme destinate a incentivi funzioni tecniche per il personale nella misura del 80% del 2% dell'importo dell'appalto;
- delle comunicazioni dei dipendenti individuati quali RUP dei progetti Lavoras, ambito 6 e ambito 3, cantieri 1, 2 e 3 nonché dei quadri economici dei progetti, ai fini della quantificazione delle somme destinate alla progettazione tecnica e alle spese di coordinamento;
- della richiesta prot. 39465 del 20.10.2021, con la quale il servizio personale ha chiesto chiarimenti al servizio finanziario in merito allo stanziamento nel bilancio dell'ente delle somme di cui al punto precedente;
- la nota di riscontro, prot. 39588 del 21.10.2021 con la quale si attesta che le somme destinate alla progettazione tecnica e alle spese di coordinamento dei progetti *Lavoras* sono confluite nell'avanzo vincolato del rendiconto dell'esercizio 2019, non ancora applicate;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 24.06.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, come modificato dall'art. 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 76;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 11.05.2021 con la quale sono state fornite specifiche linee di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate per l'anno 2021:

- incrementare la parte variabile del fondo dell'importo di € 25.832,85, da destinare al finanziamento della produttività, ai sensi della L.R. 19/97 art. 2, confluita nel fondo unico regionale ai sensi della L.R. 2/2007, art. 10;
- programmare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 16 del CCNL 2016/2018, in misura non superiore al 30% dei dipendenti aventi diritto, secondo criteri di selettività e con effetto dal 1 gennaio 2021, nel rispetto della normativa vigente e con contenimento dell'incidenza delle nuove progressioni nei limiti delle disponibilità delle risorse stabili;
- promuovere l'istituto contrattuale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL del 21.05.2018, con un'incidenza sul totale delle risorse disponibili pari ad un importo massimo di € 45.000,00, fatta salva la possibilità di destinare le eventuali economie alla erogazione dei compensi incentivanti la performance;
- confermare la riorganizzazione dell'istituto della pronta reperibilità, in funzione del ridotto numero di addetti, per i Servizi Manutentivi, di Polizia Locale e quelli afferenti lo Stato Civile, nonché per i Servizi Cimiteriali e di Assistenza agli OO.II., per ragioni strettamente funzionali ad esigenze correlate ad emergenze che si verificano al di fuori dell'orario di servizio, anche mediante l'utilizzo di soluzioni organizzative alternative, fermo restando il rispetto del principio del contenimento dei costi in rapporto alle effettive esigenze organizzative e di quanto previsto all'art. 24 del CCNL 21.05.2018;
- utilizzare le eventuali economie che si dovessero realizzare dagli istituti relativi al salario accessorio 2020 all'erogazione dei compensi incentivanti la produttività generale;
- destinare una parte delle risorse destinate al trattamento accessorio per remunerare la performance organizzativa ed individuale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 68 comma 3 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

Preso atto del disposto di cui all'art. 1, comma 870 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in base al quale: *in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n.75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa*

certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Dato atto che l'importo complessivo dei risparmi di cui sopra, derivanti dai buoni pasto dell'anno 2020, quantificato nell'importo di € 10.686,57, è stato accantonato nella quota di avanzo vincolato applicato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 29.07.2021 sul PEG 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 1101028 "Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101020101";

Preso atto che l'importo di cui sopra, pari a € 10.686,57, possono finanziare i trattamenti economici accessori solo previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo;

Considerato che si ritiene necessario provvedere alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nelle sue parti stabile e variabile, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Ritenuto pertanto di dover approvare la consistenza definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nell'importo di € 595.221,43 – di cui € 62.028,54 quali componenti escluse dal limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 – oltre € 107.474,91 per il finanziamento delle posizioni organizzative, € 30.057,80 quale fondo per compensare il lavoro straordinario, € 72.553,29 da decurtare ai fini dell'invarianza del valore medio *pro capite* del 2018 (art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019) e € 43.780,80 come integrazione per il rispetto del limite "minimo" del fondo 2016, così determinato:

	RISORSE STABILI		
Riferimento contrattuale	Testo	Descrizione	Importo
Articolo 67, comma 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	Fondo unico consolidato	€ 603.023,68
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	Risorse per le posizioni organizzative	-€ 100.000,00
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	Risorse per le alte professionalità	-€ 7.474,91
			€ 495.548,77
Articolo 67, comma 2 lett. a	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	Incremento del salario accessorio CCNL 21.5.2018	€ 12.812,80
Articolo 67, comma 2, lett. b	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	€ 4.872,92

Articolo 67, comma 2, lett. c	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</i>	Anno 2017	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€ 9.094,41
		Anno 2018		€ 4.543,24
		Anno 2019		€ 2.521,35
		Anno 2020		€ 5.986,24
Totale risorse stabili				€ 535.379,73
RISORSE VARIABILI				
Articolo 67 comma 3 lettera c	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:</i>			
	<i>art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	Compensi progettazione interna	€ 14.055,32	
	<i>art. 1, comma 870 legge n. 178/2020</i>	Risparmi buoni pasto anno 2020	€ 10.686,57	
Articolo 67 comma 3 lettera d	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	RIA del personale cessato nell'anno in corso	€ 2.107,06	
Articolo 67 comma 3 lettera f	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati</i>	Risorse messi notificatori	€ 1.058,66	
Articolo 67 comma 3 lettera i e comma 5 lettera b	<i>di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>	Integrazione delle risorse per finanziare obiettivi di PEG	€ 25.832,85	
Articolo 68 comma 1	<i>Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno precedente</i>		€ 19.600,93	
Totale risorse variabili				€ 73.341,39
TOTALE GENERALE				€ 608.721,12
dichiarazione congiunta n. 5	articolo 67 comma 2 lettera a		A	€ 12.812,80
	articolo 67 comma 2 lettera b		B	€ 4.872,92
	Totale		A+B	€ 17.685,72
<u>Voci escluse dal limite art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017:</u>				
	economie Fondo straordinario confluite (art. 67, comma 3, lett. e)		A	
	economie di cui all'art. 67, commi 1 e 2 non integralmente utilizzate negli anni precedenti		B	€ 19.600,93
	compensi avvocatura e progettazione interna		C	€ 14.055,32

	Economie buoni pasto 2020 (solo per 2021)		D	€ 10.686,57
			A+B+C+D	€ 44.342,82
Fondo risorse decentrate al netto delle componenti escluse				€ 546.692,58
	Somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità			€ 107.474,91
	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			€ 30.057,80
Art. 33, co. 2 D.L. 34/2019	Eventuale decurtazione o integrazione per invarianza valore medio pro capite anno 2018			-€ 72.553,29
Totale risorse soggette alla verifica del limite ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017				€ 611.672,00
Art. 23, co. 2 D.Lgs 75/2017	Eventuale decurtazione per rispetto limite Fondo 2016 (€ 655.452,80)			- € 0,00
	Eventuale integrazione per rispetto limite minimo Fondo 2016 (€ 655.452,80)			€ 43.780,80
Limite complessivo salario accessorio anno 2021				€ 655.452,80

DESCRIZIONE	2020	2021
RISORSE STABILI		
Unico importo consolidato anno 2017 - (art. 67 c.1 CCNL 2018)	€ 495.548,77	€ 495.548,77
Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 - (art. 67 c.2, lett.a CCNL 2018)	€ 12.812,80	€ 12.812,80
Differenziali PEO - (art. 67 c.2, lett.b CCNL 2018)	€ 4.872,92	€ 4.872,92
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2017	€ 9.094,41	€ 9.094,41
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2018	€ 4.543,24	€ 4.543,24
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2019	€ 2.521,35	€ 2.521,35
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2020		€ 5.986,24
TOTALE RISORSE STABILI	€ 529.393,49	€ 535.379,73
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 359.252,86	€ 73.341,39
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 888.646,35	€ 608.721,12
Voci escluse dal limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017	- € 335.675,20	€ 62.028,54
FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	€ 552.971,15	€ 546.692,58
<i>Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative</i>	€ 107.474,91	€ 107.474,91
<i>Fondo Lavoro straordinario</i>	€ 73.485,75	€ 30.057,80
<i>Eventuale decurtazione o integrazione per invarianza valore medio pro capite anno 2018</i>	-€ 53.142,31	- € 72.553,29
Totale risorse soggette alla verifica del limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 680.789,50	€ 611.672,00

<i>Eventuale decurtazione per rispetto limite Fondo 2016 (€ 655.452,80)</i>	-€ 25.336,70	
<i>Eventuale integrazione per rispetto limite minimo Fondo 2016 (€ 655.452,80)</i>		€ 43.780,80
Rispetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 655.452,80	€ 655.452,80

Accertato che l'importo delle risorse di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 importo € 288.207,26
- anno 2022 importo € 429.274,08

Visti:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 45 del Regolamento di contabilità;

Attestata ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

Di riportare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) di dare atto che il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, nell'importo complessivo di € 655.452,80 così determinato:

<i>Totale Fondo 2016 al netto delle somme non soggette al limite</i>	625.395,00
<i>Totale Fondo lavoro straordinario</i>	30.057,80
Totale limite salario accessorio anno 2016	655.452,80

- 2) di approvare, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, nell'importo di € 608.721,12 – di cui € 62.028,54 quali componenti escluse dal limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 – oltre € 107.474,91 per il finanziamento delle posizioni organizzative, € 30.057,80 quale fondo per compensare il lavoro straordinario, € 72.553,29 da decurtare ai fini dell'invarianza del valore medio *pro capite* del 2018 (art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019) e € 43.780,80 come integrazione per il rispetto del limite "minimo" del fondo 2016, così determinato

DESCRIZIONE	2020	2021
RISORSE STABILI		
Unico importo consolidato anno 2017 - (art. 67 c.1 CCNL 2018)	€ 495.548,77	€ 495.548,77

Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 - (art. 67 c.2, lett.a CCNL 2018)	€ 12.812,80	€ 12.812,80
Differenziali PEO - (art. 67 c.2, lett.b CCNL 2018)	€ 4.872,92	€ 4.872,92
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2017	€ 9.094,41	€ 9.094,41
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2018	€ 4.543,24	€ 4.543,24
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2019	€ 2.521,35	€ 2.521,35
Ria e assegni ad personam personale cessato - (art. 67 c.2, lett.c CCNL 2018) anno 2020		€ 5.986,24
TOTALE RISORSE STABILI	€ 529.393,49	€ 535.379,73
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 359.252,86	€ 73.341,39
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 888.646,35	€ 608.721,12
Voci escluse dal limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017	-€ 335.675,20	€ 62.028,54
FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	€ 552.971,15	€ 546.692,58
<i>Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative</i>	€ 107.474,91	€ 107.474,91
<i>Fondo Lavoro straordinario</i>	€ 73.485,75	€ 30.057,80
<i>Eventuale decurtazione o integrazione per invarianza valore medio pro capite anno 2018</i>	-€ 53.142,31	-€ 72.553,29
Totale risorse soggette alla verifica del limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 680.789,50	€ 611.672,00
<i>Eventuale decurtazione per rispetto limite Fondo 2016 (€ 655.452,80)</i>	-€ 25.336,70	
<i>Eventuale integrazione per rispetto limite minimo Fondo 2016 (€ 655.452,80)</i>		€ 43.780,80
Rispetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017	€ 655.452,80	€ 655.452,80

- 3) di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra, al netto delle spese per gli incentivi funzioni tecniche come meglio specificato nei successivi punti 10) e 11), trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel PEG 2021/2023, annualità 2021 e 2022, per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale;
- 4) di dare atto che la somma di € 175.169,46 è stata impegnata sui corrispondenti capitoli del PEG 2021/2023, annualità 2021 e 2022, come da allegato a) e b) alla presente determinazione;
- 5) di dare atto che la somma di € 107.121,24, relativa alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è stata impegnata sui corrispondenti capitoli del PEG 2021/2023, annualità 2021 e 2022, come da allegato c) alla presente determinazione;
- 6) di dare atto che la somma di € 30.057,80 relativa ai compensi per lavoro straordinario, è stata impegnate sui corrispondenti capitoli del PEG 2021/2023, annualità 2021, come da allegato d) alla presente determinazione;
- 7) di impegnare la somma complessiva di € 10.686,57, derivante dalle economie dei buoni pasto dell'anno 2020, sul PEG 2021/2023, annualità 2022, con i riferimenti contabili riportati in calce e perfezionati nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 8) di dare atto che i risparmi di cui al precedente punto 7) possono essere destinati solo previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo;
- 9) di dare atto che la somma complessiva di € 19.600,93 relativa alle economie di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non interamente utilizzate nell'esercizio precedente, finanziata con Fondo pluriennale vincolato, è stata impegnata sul capitolo 1101028 del PEG 2021/2023, annualità 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi dell'anno 2020, impegno n. 2021/967;
- 10) di dare atto che la somma di € 555,63 relativa ai compensi per incentivi funzioni tecniche per il progetto della scuola civica di musica trova copertura sul capitolo 1305019 "*Altri servizi diversi n.a.c. - programma: cultura - ex cap.: 105020301*" del PEG 2021/2023, annualità 2021 e che la stessa potrà essere liquidata al personale dipendente solo a seguito della variazione al bilancio imposta dalle nuove disposizioni contabili;
- 11) di dare atto che la somma di € 13.499,69, relativa ai compensi per incentivi funzioni tecniche per i progetti *Lavoras*, Ambito 6 e 3, sono confluite nell'avanzo vincolato del rendiconto dell'esercizio 2019, non ancora applicate, e che tali somme potranno essere liquidate al personale dipendente solo dopo l'applicazione sui corrispondenti capitoli di bilancio e a seguito della variazione a bilancio imposta dalle nuove disposizioni contabili;
- 12) di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata sul PEG 2021/2023, annualità 2021 e 2022, la somma residua dell'importo complessivo di € 303.549,50 finalizzata alla corresponsione dei compensi collegati alla performance organizzativa e individuale nonché all'integrazione delle indennità accessorie come definite dal nuovo CCDI approvato il 14 settembre 2021;
- 13) di impegnare la somma di € 11.181,86, quale integrazione di parte variabile del fondo 2021 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett.i) e comma 5, lett. b), comprensiva della decurtazione di cui al successivo punto 14), sul PEG 2021/2023, annualità 2022, con i riferimenti contabili riportati in calce e perfezionati nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 14) di dare atto che la decurtazione del Fondo di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dell'importo di € 72.553,29, al netto dell'integrazione di € 43.780,80 per il rispetto del limite minimo del fondo 2016, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, per un importo complessivo di € 28.772,49 sarà applicata come segue:
 - per € 353,67 sulle somme destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative anno 2021 non ancora impegnate;
 - per € 13.767,83 riducendo le somme destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative per l'anno 2021, non assegnate e impegnate con determinazione di impegno n. 2020/1748 sul PEG 2021/2023, annualità 2021, impegno n. 2021/85;
 - per € 14.650,99 sul totale dell'integrazione di parte variabile del fondo 2021, ex art. 67, comma 3 lettera i e comma 5 lettera b);
- 15) di impegnare la somma complessiva di € 45.000,00, finalizzata alla corresponsione dell'istituto contrattuale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies*, comma 1 del CCNL 21.05.2018 sul PEG 2021/2023, annualità 2022, con i riferimenti contabili riportati in calce e perfezionati nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 16) di impegnare la somma di € 1.058,66, finalizzata alla corresponsione delle somme spettanti ai messi notificatori, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 14/09/2000, sul PEG 2021/2023, annualità 2022, con i riferimenti contabili riportati in calce e perfezionati nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 17) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
 - anno 2021 importo € 288.207,26

- anno 2022 importo € 429.274,08

- 18) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
- 19) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.
- 20) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

Istruttoria

Dott.ssa Maria Teresa Zara

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Franco Satta)

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Diminuzione	2021	1101028	2021/85	13.767,83
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101020101			
Impegno	2022	1101028		10.686,57
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101020101			
Impegno	2022	1101028		11.181,86
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101020101			
Impegno	2022	1101028		45.000,00
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Risorse umane - Ex Cap. : 101020101			
Impegno	2022	1101016		1.058,65
	Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato - Programma: Anagrafe e stato civile - Ex Cap. : 101020101			

ALLEGATI

- **allegato a).pdf** (impronta:
7861E82BCA7E25E564159FE4011023C2AD545BD9D1F08DF7BF096F0D7EF66835)
- **allegato b).pdf** (impronta:
909E378481859216BB0FE2E89A8C4C2E9A7C13CE40715A55EDA833D7352B3C5A)
- **allegato c).pdf** (impronta:
D914B0AD83F6740DF32AA5CFFDB81972B601C7BE9F81ECB4C34EDC5B8967D8FD)
- **allegato d).pdf** (impronta:
1229484FE4F4B8A2295144DD72555CA4222151911115ECD8BB85B8A856D144F1)
- **esigibilità.pdf** (impronta:
9B5A7DA9AF85246BE303BBAD17FC68DC2B43A882AF6A18C72B78D42CE7B090DF)

